

proposta di legge n. 438

a iniziativa del Consigliere Ricci

presentata in data 5 settembre 2014

—————

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

—————

Signori Consiglieri,

come è noto la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 ha previsto all'articolo 2, limitatamente ai materiali di difficile reperibilità individuati dal P.R.A.E, la possibilità per le province, che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAE, i quantitativi massimi estraibili fissati dal suddetto atto di pianificazione regionale, sia di emanare avvisi pubblici per la presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o di nuovi progetti sia di prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, stabilendo per tali attività l'esenzione dall'applicazione delle prescrizioni di base del P.P.A.R. e da alcuni divieti previsti dall'articolo 6 della l.r. 71/1997.

Le finalità di pubblico interesse insite nelle sopra richiamate disposizioni della l.r. 30/2009, dirette ad agevolare il reperimento dei materiali di difficile reperibilità nell'ambito del territorio regionale e a garantire il recupero ambientale e paesaggistico dei siti già compromessi da pregresse attività estrattive, impongono che dette disposizioni non rappresentino un'occasione

“una tantum” per il perseguimento delle suddette finalità di pubblico interesse, ma siano inserite in modo permanente nella normativa di programmazione e pianificazione delle attività estrattive nella regione Marche.

Per il raggiungimento di tale scopo, è indispensabile approvare una norma di raccordo diretta a consentire l'utilizzo della disciplina contenuta nella l.r. 30/2009 anche per le applicazioni successive alla prima, in modo tale da rendere attuabili ed operativi i progetti ed i poli estrattivi fino al definitivo recupero ambientale e paesaggistico dei siti interessati e all'esaurimento delle potenzialità estrattive dei poli medesimi.

In tale prospettiva di “ultra-attività” della disciplina contenuta nella l.r. 30/2009 per finalità di pubblico interesse, appare altresì opportuno mantenere le esenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2009, stabilendo inoltre che le attività di recupero prevedano la conservazione dei piazzali e degli impianti adibiti alla lavorazione dei materiali, fino al completo esaurimento dei volumi da estrarre.

Art. 1

(Norme in materia di attività estrattive)

1. Ai progetti estrattivi successivi al primo, presentati sui poli estrattivi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive") si applicano le esenzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo 2.

2. I poli estrattivi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 30/2009 che hanno conseguito la positiva valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" sono automaticamente inseriti ad ogni effetto di legge in tutte le successive revisioni, variazioni e nuove adozioni del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e degli altri strumenti di programmazione e pianificazione delle attività estrattive relativi al territorio di rispettiva pertinenza, sino al completo recupero ambientale e paesaggistico dei medesimi.

3. I progetti di cui al comma 1 sono altresì esonerati dalle prescrizioni inerenti la rimozione degli impianti di lavorazione sino all'esaurimento delle potenzialità estrattive dei relativi poli estrattivi.